



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI  
GENERALI ED IL PERSONALE**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**

**Prot. n° 257**

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 ed all'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

VISTA la nota in data 27 ottobre 2014, successivamente integrata, con la quale la ditta Italtraff s.r.l., con sede in Via Acclavio s.n.c., Zona Industriale, Manduria (Br), ha chiesto l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione automatica delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e alle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo denominato "Photored F17Dr";

VISTA la nota n.6021, in data 23 dicembre 2014, con la quale questa Direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. Italtraff s.r.l., unitamente alla propria relazione istruttoria per esame e parere;

VISTO il voto n.10/15, reso nell'adunanza del 18 dicembre 2015, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti raccomandazioni e osservazioni: la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle infrazioni alle intersezioni regolate da semaforo ;

## **D E C R E T A**

Art.1. E' approvato il dispositivo denominato "Photored F17Dr", per la rilevazione automatica delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e alle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, prodotto dalla ditta Italtraff s.r.l., con sede in Via Acclavio s.n.c., Zona Industriale, Manduria (Br) con le seguenti prescrizioni: la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa alle intersezioni, ed eccesso di velocità, dovranno essere

utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate.

Art.2. Il dispositivo denominato "Photored F17Dr", quale documentatore di infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo rosso, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica;

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.4. Il dispositivo denominato "Photored F17Dr", come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Photored F17Dr" come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura secondo quanto previsto dal manuale Utente ,almeno con cadenza annuale.

Art.6. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale Utente e al manuale Utente PH Manager nelle versioni allegate alla domanda di approvazione della ditta Italtraff s.r.l.

Art.7. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto nonché il nome del richiedente.

19.01.2016

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**